



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, n. 15 - 37016 **GARDA** VR
 Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426 - P.IVA 00419930235
www.comune.garda.vr.it

BANDO FSA 2021 - COMUNE DI GARDA (VR)

CONTRIBUTO AFFITTI ANNO 2020

E' indetto il bando di cui alle D.G.R. 24 agosto 2021 n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione, per l'anno 2020, risultanti da **contratti di affitto regolarmente registrati** ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

• **Il contratto di affitto** relativo all'anno 2020, per il quale si chiede il contributo, **deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto** e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare **a titolo di residenza principale o esclusiva**.

• **E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo**, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020.

• **E' ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo** per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

A) sia residente nel Comune di Garda (VR);
B) occupava, nell'anno 2020, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva , per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge n. 431/1998;
C) presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a € 20.000,00;
D) i canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
E) se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 successive modifiche e integrazioni;
F) se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
G) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018;

2. ESCLUSIONE.

Sono esclusi i nuclei familiari:

A) titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini IRPEF rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a € 26.810,16 oppure su almeno un alloggio la quota di possesso complessiva , ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50% . Sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
B) qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado ;
C) il cui canone annuo incida sull' ISEEfsa in misura inferiore al 16% e l' ISEEfsa sia superiore a 10.000,00;
D) il cui canone annuo incida sull' ISEEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi;
E) il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande , idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C). Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva;
F) qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
G) assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
H) il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato . Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sostenibile è rappresentato dall'ISEEfsa.

3. ALTRI VINCOLI E LIMITI.

A) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio , al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
B) La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2020 , per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1 Requisiti per la partecipazione al bando .
C) Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2019 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione .
D) Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).

4. CALCOLO DEGLI INDICATORI USATI PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto pagato, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEEfsa = ISEfsa/Scala di equivalenza.

5. CALCOLO DELL'IMPORTO AMMESSO A RIPARTO.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

A) Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEfsa;

B) Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2020. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.

C) Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:

- a) con numero di componenti superiore a 5;
- b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
- c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE.

Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;

D) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definiti alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.

E) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;

F) infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a € 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori tale

percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEsfa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEsfa maggiori;
G) infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

A) Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).

B) Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a € 300,00 come previsto dalla DGR per rendere significativo il contributo erogato.

C) Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.

D) Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.

E) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.

F) In caso di decesso del beneficiario, purchè avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

G) I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 02.11.2021 al giorno 26.11.2021, ore 13:00.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

A) La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell'INPS. Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 20 novembre 2021 per essere certi di ottenere la Attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.

B) La domanda potrà essere presentata, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta dal richiedente e accompagnata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, **ALL'UFFICIO PROTOCOLLO** ovvero tramite email: informazioni@comunedigarda.it o pec: comune.garda@pec.it, a partire **dal 2 al 26 novembre 2021, ore 13:00.**

C) Il richiedente può presentare **autonomamente** la domanda, tramite smartphone, tablet o Personal Computer accedendo all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html

seguendo le istruzioni ivi riportate. Per ottenere supporto, tassativamente per questioni non trattate nella documentazione presente sul sito, rivolgersi all'ufficio Assistenza al seguente numero di telefono attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 o email: assistenza@comunedigarda.it.

D) In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. DOCUMENTAZIONE

A) Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione.

Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo, potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione (vedi contratto d'affitto registrato, ecc).

B) È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda e il supporto della seguente documentazione:

a) attestazione ISEE in corso di validità;

b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;

c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;

d) numero dei mesi di locazione relativi all'anno 2020 e relativo importo;

e) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2020;

f) detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2020;

h) se il richiedente è extracomunitario, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, estremi e copia della richiesta di rinnovo;

i) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

C) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale o pubblicato sul sito all'indirizzo WEB indicato al punto 8.C.

10. RICORSI.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. CONTROLLI.

A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

B. nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. PRIVACY.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

- A)** i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B)** il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C)** il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D)** titolare del trattamento è il Comune di Garda (VR);
- E)** responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune di Garda (VR), che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, Clesius) e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F)** in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Garda, 29.10.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI
Fto. Barbara Lo Galbo